

## Regolamento sui compiti e le competenze dell'Ufficio Esecutivo

**Art. 1** L'Ufficio esecutivo è composto da otto membri al massimo ed è costituito come segue:

- a) il presidente
- b) il vicepresidente
- c) i membri

La ripartizione dei seggi (compreso il presidente) è fatta in rispetto delle regioni linguistiche:

- la parte germanofona ha diritto a 3 seggi
- la parte francofona ha diritto a 2 seggi
- la parte italoфона ha diritto a 1 seggio

Possano partecipare alle sedute con voto consultativo:

- il segretario generale
- il Responsabile della Comunicazione
- il consigliere giuridico
- il consigliere finanziario

I membri devono aver fatto parte del Comitato centrale, essere membri della FSFP ai sensi dell'art. 5 dei suoi statuti e tuttora in attività. L'Ufficio esecutivo si costituisce e ripartisce esso stesso i suoi compiti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, fa stato il voto del presidente o del vicepresidente che dirige le riunioni.

**Art. 2** L'Ufficio esecutivo si riunisce su richiesta del presidente secondo le esigenze, ma almeno una volta al mese. Le sedute vengono dirette dal presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente. Una seduta deve anche essere convocata su richiesta di almeno la metà dei membri dell'Ufficio esecutivo.

**Art. 3** L'Ufficio esecutivo deve comunicare al più presto le dimissioni del presidente sul giornale della Federazione. Il nuovo posto da occupare ed il profilo richiesto devono pure essere pubblicati sul giornale federativo. Solo un membro attivo in un servizio di Polizia può essere eletto.

**Art. 4** L'Ufficio esecutivo dirige la Federazione secondo gli statuti e i regolamenti della FSFP, la rappresenta verso l'esterno e applica le decisioni degli organi federativi.

Le competenze e i compiti dell'UE si fondano sui regolamenti da essa definiti e confermati dal CC.

**Art. 5** L'Ufficio esecutivo può provvedere indipendentemente alle assunzioni secondo le esigenze. Esso orienta il Comitato Centrale.

L'Ufficio esecutivo può far capo a degli aiuti temporanei di lavoro e pagarli in modo appropriato.

Il presente regolamento è stato accettato dal Comitato Centrale dei giorni 10/11 settembre 2020 di Basilea. Esso annulla e sostituisce quello del 2014 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.